

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 ottobre 2024, n. 0123/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 19 a 23, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), per l'organizzazione di eventi ecosostenibili "EcoEventiFVG", coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016.

Modifiche e integrazioni approvate da:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, c. 84, L.R. 13/2024 (B.U.R. 31/12/2024, S.O. n. 40), in merito alla riapertura dei termini di presentazione delle domande di contributi per eventi ecosostenibili da realizzarsi successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro il 31 dicembre 2025.

DPRReg. 13/5/2025, n. 053/Pres. (B.U.R. 28/5/2025, n. 22).

DPRReg. 19/9/2025, n. 090/Pres. (B.U.R. 24/9/2025, n. 39).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 161, commi 8 e 9, L.R. 5/2026 (B.U.R. 10/6/2026, S.O. n. 14), in merito agli eventi ecosostenibili "EcoEventiFVG" realizzati o avviati dall'1 gennaio al 15 settembre 2026.

Regolamento abrogato da art. 18, c. 1, DPRReg. 24/7/2026, n. 090/Pres. (B.U.R. 29/7/2026, n. 30).

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Beneficiari
Art. 4	Manifestazioni finanziabili e requisiti
Art. 5	Presentazione delle domande
Art. 6	Istruttoria delle domande di contributo
Art. 7	Formazione della graduatoria e assegnazione del contributo
Art. 8	Criteri di valutazione
Art. 9	Composizione e funzionamento della Commissione valutatrice
Art. 10	Spese ammissibili a contributo
Art. 11	Importo del contributo
Art. 12	Obblighi del beneficiario
Art. 13	Rendicontazione ed erogazione del contributo
Art. 14	Cumulabilità
Art. 15	Controlli
Art. 16	Revoca
Art. 17	Norma transitoria
Art. 18	Modulistica

Art. 19	Rinvio
Art. 20	Abrogazioni
Art. 21	Entrata in vigore

ABROGATO

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti dei soggetti beneficiari, le tipologie di evento e le relative spese ammissibili a contributo di cui all'articolo 4, comma 19 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), il limite massimo del contributo concedibile, le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione del contributo, di rendicontazione della spesa e il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 4, comma 20 della legge regionale 16/2023.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
- a) eventi ecosostenibili:
 - 1) le manifestazioni, nel corso delle quali sia prevista la preparazione o somministrazione di alimenti e bevande, quali sagre, feste, concerti, eventi sportivi, caratterizzate da un limitato impatto ambientale sotto il profilo della produzione dei rifiuti, attraverso ad esempio l'introduzione di stoviglie e posate compostabili o riutilizzabili in luogo di quelle usa e getta, la dispensazione di bevande alla spina, l'utilizzo di modalità alternative di comunicazione e pubblicizzazione della manifestazione;
 - 2) manifestazioni sportive, anche di carattere continuativo, nell'ambito delle quali siano realizzate iniziative volte a promuovere l'adozione di comportamenti ecosostenibili sotto il profilo della riduzione della produzione dei rifiuti da parte di spettatori ed atleti;
 - b) manifestazione sportiva di carattere continuativo: manifestazione caratterizzata da più competizioni sportive tra loro connesse, di natura agonistica o amatoriale, compresi i campionati o i tornei;
 - c) responsabile di sostenibilità dell'evento: soggetto cui è affidato il compito di gestire tutti gli aspetti organizzativi legati alla sostenibilità ambientale dell'evento.

2. Gli eventi di cui al comma 1 sono organizzati in luoghi pubblici o aperti al pubblico con esclusione di quelli in cui è abitualmente svolta attività di ristorazione. Sono esclusi gli eventi per i quali l'aspetto gastronomico è interamente affidato a ditte esterne (per esempio: catering).

Art. 3
(Beneficiari)

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i seguenti soggetti organizzatori dell'evento ecosostenibile:

- a) le associazioni ed i comitati senza scopo di lucro;

- b) le parrocchie;
- c) le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- d) società sportive professionistiche.

2. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:

- a) i partiti politici e le associazioni politiche;
- b) i sindacati;
- c) i soggetti in stato di scioglimento o liquidazione volontaria nonché quelli sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- d) i destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Art. 4

(Manifestazioni finanziabili e requisiti)

1. Sono oggetto di contributo gli eventi ecosostenibili, da organizzarsi sul territorio regionale dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

2. Gli eventi finanziabili presentano cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) raccolta differenziata per la durata dell'evento, in accordo col gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- b) dematerializzazione degli strumenti di comunicazione e promozione dell'evento, ad esclusione delle sole locandine e poster pubblicitari dell'evento stampati su carta, cartoncino o cartone riciclati;
- c) adozione di misure per la riduzione della produzione dei rifiuti attraverso l'utilizzo di stoviglie e posate riutilizzabili, anche in plastica rigida purché certificata UNI EN 12875-1:2005 o in materiale compostabile certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002;
- d) dispensazione di mezze porzioni o porzioni ridotte;
- e) fornitura di contenitori per l'asporto del cibo personale avanzato, in materiale compostabile certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o riutilizzabili, anche in plastica rigida purché certificata UNI EN 12875-1:2005;
- f) utilizzo del marchio regionale "EcoFVG" sul materiale di comunicazione e promozione dell'evento;
- g) attività di sensibilizzazione rivolte al pubblico¹ dei partecipanti sulle buone pratiche ambientali volte alla riduzione della produzione dei rifiuti, anche tramite esposizione di materiale informativo;
- h) nomina di un responsabile di sostenibilità dell'evento.

¹ Parole aggiunte da art. 1, c. 1, lett. a), DPR n. 13/5/2025, n. 053/Pres. (B.U.R. 28/5/2025, n. 22).

3. Per le manifestazioni sportive di carattere continuativo ai fini della concessione del contributo si tiene conto solo delle giornate e delle iniziative realizzate entro i termini di cui al comma 1.

3. bis I requisiti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) non si applicano agli eventi ecosostenibili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2.²

Art. 5 (Presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, è presentata dal legale rappresentante della società, dell'associazione, del comitato, della parrocchia, organizzatore dell'evento, dall'1 al 15 ottobre di ogni anno, esclusivamente attraverso il sistema ISTANZE ON LINE (di seguito IOL), accessibile dal sito istituzionale della Regione, con un Login FVG di tipo Avanzato, carta di identità elettronica (C.I.E.), oppure Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) di livello 2. Con decreto del direttore del Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati è fissato l'orario di apertura e chiusura del sistema IOL.^{3 4}

2. La domanda di cui al comma 1 indica i dati del richiedente il contributo, la tipologia, le date e il luogo in cui è realizzato l'evento ecosostenibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata del beneficiario presso cui ricevere le comunicazioni nonché la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) attestante:

- a) l'insussistenza di altri contributi pubblici o privati per la medesima finalità e sulle medesime spese ammissibili;
- b) la detraibilità/indetraibilità dell'IVA;
- c) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta fiscale di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi);
- d) l'assolvimento dell'imposta di bollo oppure l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo);

² Comma aggiunto da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 13/5/2025, n. 053/Pres. (B.U.R. 28/5/2025, n. 22).

³ Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, c. 84, L.R. 13/2024 (B.U.R. 31/12/2024, S.O. n. 40), in merito alla riapertura dei termini di presentazione delle domande di contributi per eventi ecosostenibili da realizzarsi successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro il 31 dicembre 2025.

⁴ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, c. 1, DPRReg. 053/2025, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di rifiuti, pubblicato sul sito istituzionale, sono fissati i nuovi termini per la presentazione delle domande di contributo per gli eventi ecosostenibili da realizzarsi sul territorio regionale successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro il 31 dicembre 2025. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, a mezzo posta elettronica certificata intestata al soggetto organizzatore dell'evento, utilizzando la modulistica a tal fine approvata con il medesimo decreto ed è sottoscritta con firma digitale o autografa, allegando in quest'ultimo caso copia della carta d'identità del richiedente.

- e) l'inesistenza di procedure di scioglimento, liquidazione volontaria o di procedure concorsuali in corso;
- f) l'insussistenza di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- g) il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), se il beneficiario è un'impresa;
- h) l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche.

3. La domanda è corredata dalla seguente documentazione in formato elettronico pdf:

- a) preventivo dettagliato di spesa per l'organizzazione e l'allestimento dell'evento, limitatamente alle spese ammissibili a contributo, utilizzando esclusivamente la modulistica approvata ai sensi dell'articolo 18;
- b) relazione descrittiva dell'evento ecosostenibile nella quale siano evidenziati i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, ed illustrate le caratteristiche di storicità e durata dell'evento nonché le iniziative che si intendono realizzare a favore della sostenibilità ambientale dell'evento valutabili ai fini della formazione della graduatoria ai sensi dell'articolo 8, utilizzando esclusivamente la modulistica approvata ai sensi dell'articolo 18;
- c) copia dello statuto dell'associazione, del comitato o dichiarazione che lo statuto è già in possesso dell'amministrazione regionale indicando l'ufficio presso cui è depositato;
- d) eventuale procura redatta utilizzando la modulistica di cui all'articolo 18 e sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal legale rappresentante di uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3, con cui viene incaricato un soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda.

4. Le società sportive professionistiche allegano alla domanda di contributo una dichiarazione, utilizzando la modulistica di cui all'articolo 18, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesti, ai fini dell'applicabilità del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

5. I soggetti di cui all'articolo 3 che organizzino più eventi ecosostenibili presentano una domanda per ognuna di esse fino ad un massimo di due. Per il medesimo evento non può essere presentata più di una domanda.^{5 6}

Art. 6

(Istruttoria delle domande di contributo)

1. Il Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda, e richiede gli eventuali chiarimenti e integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni a pena di inammissibilità della domanda.

2. Sono dichiarate inammissibili e rigettate:

- a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dall'articolo 5, comma 1;
- b) le domande presentate con modalità differenti da quelle indicate all'articolo 5, comma 1;
- c) le domande prive di uno dei documenti richiesti all'articolo 5, commi 3 e 4;
- c bis) le domande concernenti la realizzazione di eventi privi dei requisiti indicati all'articolo 4;⁷
- d) le domande presentate in violazione di quanto previsto all'articolo 5, comma 5. A tale fine si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande come attestato dal sistema IOL.⁸

Art. 7

(Formazione della graduatoria e concessione del contributo)

1. Il contributo è concesso con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000 nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

2. La graduatoria delle domande ammissibili a contributo è formata dalla Commissione nominata ai sensi dell'articolo 4, comma 20 della legge regionale 16/2023, di

⁵ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, c. 2, DPRReg. 053/2025, in deroga al presente comma possono presentare domanda ai sensi del comma 1, anche i soggetti che hanno già presentato domanda nel 2024 per il medesimo intervento ecosostenibile, purché tale domanda includa le spese ammissibili introdotte dall'articolo 4 del DPRReg. 053/2025 che modifica l'articolo 10 del presente regolamento. In tali casi, la concessione del contributo è disposta previa rinuncia del contributo già assegnato o concesso per il medesimo evento ecosostenibile

⁶ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, c. 4, DPRReg. 053/2025, in ogni caso, per gli eventi da realizzarsi nel 2025, non può essere superato il limite massimo degli eventi finanziabili, pari ad un massimo di due, in conformità a quanto previsto dal presente comma.

⁷ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, DPRReg. 13/5/2025, n. 053/Pres. (B.U.R. 28/5/2025, n. 22).

⁸ Ai sensi dell'art. 6, c. 3, DPRReg. 053/2025, si tiene conto dell'ordine cronologico di ricevimento delle domande, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio di posta elettronica certificata attestante il ricevimento da parte della Direzione competente in materia di ambiente.

seguito Commissione valutatrice, sulla base dei criteri e dei rispettivi punteggi individuati all'articolo 8 ed ha validità sino ad esaurimento delle risorse stanziare nell'anno di riferimento.

3. Con decreto del direttore del Servizio competente sono approvati:
- a) la graduatoria delle domande ammessi a contributo, su proposta della Commissione valutatrice;
 - b) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo, con l'illustrazione sintetica dei motivi di non ammissibilità.

4. Fermo restando l'importo ammesso a contributo ai sensi degli articoli 10 e 11, il contributo è concesso a fronte dell'importo complessivo ammesso e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a).

5. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande di contributo.

6. La domanda ammissibile a contributo, ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta.

7. Il provvedimento di cui al comma 3 nonché quello di concessione dei contributi sono pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale. Tale pubblicazione assolve all'onere di comunicazione ai beneficiari o richiedenti il contributo.

Art. 8 (Criteri di valutazione)

1. La graduatoria delle domande di contributo è formata sulla base dei seguenti criteri e dei rispettivi punteggi come specificati all'allegato A:

- a) storicità, intesa come numero di edizioni svolte della manifestazione oggetto della domanda⁹ di contributo, punti da 1 a 4;
- b) durata, ovvero numero di giorni di effettivo svolgimento della manifestazione, punti da 1 a 3;
- c) certificazione dell'evento ISO 20121, punti: 2;
- d) adozione di misure a favore della mobilità sostenibile, punti da 1 a 3;
- e) attività di plogging o attività di pulizia dei fondali marini, di corsi d'acqua e laghi, punti: 2;
- f) collaborazione con aziende locali per la fornitura di cibo e bevande provenienti dal territorio regionale: punti da 1 a 5;
- g) accordi preventivi, stipulati in forma scritta, per la donazione di alimenti inutilizzati ad ONLUS locali, a enti o associazioni deputati al recupero e alla protezione degli animali oppure ad allevamenti per la fornitura del cibo avanzato punti: 2;

⁹ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 13/5/2025, n. 053/Pres. (B.U.R. 28/5/2025, n. 22).

- h) utilizzo esclusivo di gadget e premi edibili, con preferenza per quelli di provenienza regionale, o florovivaistici punti: 2;
- i) installazione di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo (ad esempio ballot bin) punti: 2;
- j) evento ecosostenibile rivolto esclusivamente a bambini e ragazzi under 18 oppure organizzazione, nell'ambito dell'evento ecosostenibile, di attività o laboratori rivolti esclusivamente a bambini o ragazzi under 18 punti: 2;¹⁰
- k) dispensazione esclusiva di bevande alla spina o in bottiglie di vetro con vuoto a rendere punti 2.

2. Nel caso di parità di punteggio, è data priorità alla domanda presentata anteriormente secondo l'ordine cronologico di trasmissione delle domande come certificato dal sistema IOL.¹¹

Art. 9

(Composizione e funzionamento della Commissione valutatrice)

1. Le sedute della Commissione valutatrice sono convocate e presiedute dal presidente. La Commissione ha sede presso il Servizio competente in materia di rifiuti, che assicura anche le funzioni di segreteria e di verbalizzazione.

2. Le sedute della Commissione sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 10

(Spese ammissibili a contributo)

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:

- a) spese di acquisto o noleggio per:
 - 1) erogatori o dispositivi, caraffe o contenitori per la distribuzione di bevande alla spina;
 - 2) stoviglie (ad esempio: tazze e bicchieri, con i relativi tappi e coperchi, piatti), posate (ad esempio: forchette, coltelli, cucchiari, bacchette), cannucce e agitatori per bevande in materiale compostabile certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002 oppure edibile;
 - 3) stoviglie (ad esempio: tazze e bicchieri, con i relativi tappi e coperchi, piatti), posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette), riutilizzabili, anche in plastica

¹⁰ Lettera sostituita da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 13/5/2025, n. 053/Pres. (B.U.R. 28/5/2025, n. 22).

¹¹ Ai sensi dell'art. 6, c. 3, DPRReg. 053/2025, si tiene conto dell'ordine cronologico di ricevimento delle domande, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio di posta elettronica certificata attestante il ricevimento da parte della Direzione competente in materia di ambiente.

- rigida purch  certificata UNI EN 12875-1:2005, cannucce e agitatori riutilizzabili per bevande;
- 4) borracce riutilizzabili per atleti e partecipanti iscritti alle gare in caso di manifestazioni sportive;
 - 5) contenitori per l'asporto del cibo personale avanzato in materiale compostabile certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o riutilizzabili anche in plastica rigida purch  certificata UNI EN 12875-1:2005;
 - 6) raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo;
 - 7) detersivi e detergenti biodegradabili certificati almeno Eu Ecolabel;
 - 8) lavastoviglie portatili;
 - 9) magliette, grembiuli, canovacci¹² e asciugamani di tessuto certificato da filiera di recupero GRS (Global Recycle Standard);
- b) spese, per un massimo di 2000 euro, per la sensibilizzazione dei partecipanti sulle buone pratiche ambientali con particolare riferimento alla riduzione della produzione dei rifiuti, quali ad esempio quelle relative all'acquisto di totem o banner informativi oppure alla realizzazione di momenti educativi, attivi ed interattivi come spettacoli, giochi, laboratori, attivit  formative;
- c) spese per il servizio di lavaggio di stoviglie e posate riutilizzabili;
- d) spese per la riproduzione del marchio regionale "EcoFVG" ed eventualmente del nome dell'evento su caraffe, stoviglie, doggy bag, borracce e bicchieri purch  riutilizzabili, magliette, grembiuli, canovacci¹³ e asciugamani di cui alla lettera a), numero 9);
- d bis) spese per l'acquisto di:
- 1) nastri, pettorali e mantelline in carta riciclata o in MaterBi;
 - 2) pacchi gara in materiale ecologico e certificato, ad esempio borse in tessuto certificato da filiera di recupero GRS (Global Recycle Standard) o in carta riciclata;
 - 3) premi e gadget, esclusi trofei e medaglie, realizzati con materiali ecologici e certificati, purch  utili e privi di imballaggi;
 - 4) striscioni e bandiere per il sostegno delle squadre in materiale ecologico e certificato.¹⁴

2. Non sono in ogni caso ammesse a contributo le spese per l'acquisto di alimenti e bevande.

3. L'IVA   ammissibile a contributo solo se costituisce un costo per il beneficiario e non   da questi recuperabile.

4. Sono incluse tra le spese indicate al comma 1, lettera b), per un massimo di 1000 euro, le spese di trasporto, vitto e alloggio dell'eventuale relatore esterno alla struttura organizzativa del beneficiario di comprovata esperienza in materia ambientale.

¹² Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 13/5/2025, n. 053/Pres. (B.U.R. 28/5/2025, n. 22).

¹³ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 13/5/2025, n. 053/Pres. (B.U.R. 28/5/2025, n. 22).

¹⁴ Lettera aggiunta da art. 4, c. 1, lett. c), DPRReg. 13/5/2025, n. 053/Pres. (B.U.R. 28/5/2025, n. 22).

Art. 11
(Importo del contributo)

1. Il contributo è concesso sulla base della graduatoria delle domande ammissibili a contributo nella seguente misura in relazione al punteggio calcolato ai sensi dell'articolo 7:

- a) da punti 21, 80 per cento della spesa ammissibile per un massimo di 20.000 euro;
- b) da punti 13 a punti 20, 70 per cento della spesa ammissibile per un massimo di 15.000 euro;
- c) da punti 6 a punti 12, 60 per cento della spesa ammissibile per un massimo di 10.000 euro;
- d) da zero a 5 punti, 50 per cento della spesa ammissibile per un massimo di 5.000 euro.

2. Nel caso in cui l'istante sia una società sportiva professionistica nella determinazione dell'importo del contributo, si tiene conto dei massimali previsti dal regolamento (UE) n. 2831/2023.

Art. 12
(Obblighi del beneficiario)

1. I beneficiari sono tenuti a:

- a) realizzare gli eventi ecosostenibili nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2;
- b) realizzare le iniziative inerenti la sostenibilità ambientale dell'evento illustrate nella relazione descrittiva di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b) e valutate ai fini della formazione della graduatoria ai sensi dell'articolo 8;
- c) comunicare, prima dell'inizio dell'evento, eventuali variazioni relative a ubicazione, date della manifestazione;
- d) non ridurre il numero delle giornate di effettivo svolgimento dell'evento indicato in sede di domanda qualora valutato ai fini della formazione della graduatoria ai sensi dell'articolo 8;
- e) presentare la documentazione di rendicontazione di cui all'articolo 13, entro il termine massimo di quattro mesi dalla conclusione dell'evento ecosostenibile finanziato.

Art. 13
(Rendicontazione ed erogazione del contributo)

1. Il beneficiario invia, a mezzo posta elettronica certificata a lui intestata, la seguente documentazione di rendicontazione, utilizzando la modulistica di cui all'articolo 18:

- a) elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 7/2000;
- b) in casi diversi da quelli di cui alla lettera a), documentazione giustificativa della spesa ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, costituita dalle fatture intestate al beneficiario con l'indicazione dettagliata delle spese ciascuna corredata della

relativa ricevuta del bonifico bancario o postale definitivo attestante il pagamento della stessa.

2. In sede di rendicontazione, il beneficiario allega, altresì, la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, secondo la modulistica di cui all'articolo 18, attestante il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12.

3. Il contributo è erogato a fronte della presentazione e della positiva valutazione della documentazione di rendicontazione di cui al comma 1, nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della medesima documentazione.

4. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, il contributo è proporzionalmente rideterminato.

5. Le fatture inerenti le spese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), punti 2), 3), 5) e 9) dovranno attestare la conformità dei materiali alla normativa UNI EN 12875-1:2005, UNI EN 13432:2002 nel caso in cui facciano riferimento rispettivamente a materiali compostabili o in plastica rigida, e alla certificazione GRS nel caso di facciano riferimento a magliette o asciugamani.

Art. 14 (Cumulabilità)

1. Il contributo previsto dal presente regolamento non è cumulabile con altri finanziamenti aventi finalità analoghe e sulle medesime spese ammissibili.

Art. 15 (Controlli)

1. Il Servizio competente può disporre controlli sia attraverso verifiche in loco durante il periodo di svolgimento dell'evento, sia attraverso verifiche documentali chiedendo l'esibizione da parte del beneficiario di tutta la documentazione di spesa relativa al contributo concesso nonché la documentazione comprovante il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4 nonché la effettiva realizzazione delle iniziative inerenti la sostenibilità ambientale dell'evento illustrate nella relazione descrittiva di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b) e valutate ai fini della formazione della graduatoria ai sensi dell'articolo 8.

2. Per le finalità di cui al presente articolo il beneficiario è tenuto a conservare la seguente documentazione per almeno tre anni dalla data di rendicontazione:

- a) fatture relative alle spese rendicontate e relativi bonifici intestati al beneficiario;
- b) documenti attestanti i requisiti articolo 4 comma 2:
 - 1. raccolta differenziata: dichiarazione del gestore inerente la realizzazione della raccolta differenziata;

2. dematerializzazione degli strumenti di comunicazione e promozione dell'evento: screen shot di pagine web, file video, file audio, e similari; per locandine e poster fatture con evidenza della tipologia del materiale utilizzato;
 3. utilizzo di stoviglie e posate compostabili o riutilizzabili: le fatture dovranno attestare la conformità dei materiali alla normativa UNI EN 12875-1:2005 o UNI EN 13432:2002 nel caso in cui facciano riferimento rispettivamente a materiali compostabili o in plastica rigida;
 4. dispensazione di mezze porzioni o porzioni ridotte: fotografia del menù esposto con evidenza della disponibilità di mezze o ridotte porzioni;
 5. fornitura di contenitori per l'asporto del cibo personale avanzato: le fatture dovranno attestare la conformità dei materiali alla normativa UNI EN 12875-1:2005 o UNI EN 13432:2002 nel caso in cui facciano riferimento rispettivamente a materiali compostabili o in plastica rigida;
 6. utilizzo del marchio regionale "EcoFVG" sul materiale di comunicazione e promozione dell'evento: Fotografie, file video, file audio, screen shot di pagine web, e similari;
 7. attività di sensibilizzazione: Fotografie, file video, file audio, screenshot di pagine web, eventuale incarico ad esperto ambientale e similari;
 8. nomina del responsabile della sostenibilità dell'evento: documento di nomina del responsabile;
- c) dimostrazione realizzazione criteri di cui all' articolo 8:
- 1) storicità: Immagini di locandine o altro materiale promozionale che riporti il numero dell'edizione dell'evento o altra documentazione disponibile indicante la storicità;
 - 2) durata: immagini di locandine o altro materiale promozionale che riportino le date dell'evento o altra documentazione disponibile a comprova;
 - 3) certificazione ISO 20121: copia del documento di certificazione;
 - 4) mobilità sostenibile: mappa con evidenza del percorso/distanze; fotografie e indicazione delle caratteristiche ecologiche dei mezzi messi a disposizione;
 - 5) attività di plogging o di pulizia dei fondali marini, corsi d'acqua e laghi: documentazione fotografica acquisita nel corso dell'evento;
 - 6) collaborazione con aziende locali per la fornitura di cibi e bevande di provenienza regionale: fatture o altra documentazione dalla quale sia desumibile la provenienza di alimenti e bevande da aziende locali; documentazione di fornitura di cibo e bevande con marchio "io sono FVG";
 - 7) accordi preventivi, stipulati in forma scritta, per la donazione di alimenti inutilizzati ad ONLUS locali oppure a enti o associazioni deputati al recupero e alla protezione degli animali oppure allevamenti locali per la fornitura del cibo avanzato: copia degli accordi;
 - 8) utilizzo esclusivo di gadget e premi edibili di provenienza regionale, o florovivaistici: fatture;
 - 9) installazione di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo (ad esempio ballot bin) fatture o fotografie dei raccoglitori posizionati;
 - 10) organizzazione di eventi ecostenibili rivolto esclusivamente a bambini e ragazzi under 18: fotografie, file video, file audio, screenshot di pagine web, locandine o documenti di incarico per la realizzazione degli eventi organizzati;

- 11) dispensazione esclusiva di bevande alla spina o in bottiglie di vetro con vuoto a rendere: foto e documenti simili.

Art. 16
(Revoca)

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato in caso di:
- a) rinuncia al contributo da parte del beneficiario;
 - b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), d), e);
 - c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive;
 - d) difformità sostanziale tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;
 - e) mancato rispetto del termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della rendicontazione.

2. La riduzione del numero effettivo delle giornate dell'evento ecosostenibile riconducibile a eventi metereologici la cui eccezionalità è adeguatamente comprovata non è causa di revoca del contributo ma di eventuale rideterminazione dello stesso.

Art. 17
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, per gli eventi da realizzarsi nel 2025:
- a) il termine di presentazione delle domande è fissato con decreto del direttore di Servizio competente in materia di rifiuti;
 - b) in deroga al comma 1 dell'articolo 5, la domanda di contributo, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, è presentata nel termine di cui alla lettera a), a mezzo posta elettronica certificata, intestata al soggetto organizzatore dell'evento, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati. La domanda è redatta utilizzando il modello approvato ai sensi dell'articolo 18, disponibile sul sito internet della Regione, ed è sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente il contributo con firma digitale o autografa, allegando in quest'ultimo caso copia della carta d'identità del sottoscrittore;
 - c) ai fini di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, lettera d) e all'articolo 8, comma 2, si tiene conto dell'ordine cronologico di ricevimento delle domande, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio di posta elettronica certificata attestante il ricevimento da parte della Direzione competente in materia di ambiente.

1 bis Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli eventi da realizzarsi nel 2026.¹⁵

¹⁵ Comma aggiunto da art. 1, c. 1, DPR 19/9/2025, n. 090/Pres. (B.U.R. 24/9/2025, n. 39).

Art. 18
(Modulistica)

1. La modulistica di cui al presente regolamento è approvata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di rifiuti e pubblicata sul sito istituzionale.

Art. 19
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.

Art. 20
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 2025:
- a) il decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 098/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 25 a 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l'organizzazione di eventi ecosostenibili coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016.);
 - b) il decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2020, n. 086/Pres. (Regolamento concernente la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 15 a 19, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), per la realizzazione di iniziative ecosostenibili nell'ambito di manifestazioni sportive, anche di carattere continuativo, coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016.)
2. I regolamenti di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione ai contributi già concessi alla data del 1 gennaio 2025.

Art. 21
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TABELLA DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Criterio 1: storicità (intesa come numero delle edizioni svolte dal medesimo richiedente il contributo negli ultimi 30 anni)¹⁶,

NUMERO EDIZIONI	PUNTEGGIO
da 3 a 6	1
da 7 a 14	2
da 15 a 20	3
da 21 in poi	4

Criterio 2 durata (numero di giorni di effettivo di svolgimento della manifestazione)

NUMERO GIORNI	PUNTEGGIO
da 2 a 3	1
da 4 a 6	2
da 7 in poi	3

Criterio 3 certificazione dell'evento ISO 20121 (in possesso alla data di presentazione della domanda) – punteggio: 2

Criterio 4 adozione di misure a favore della mobilità sostenibile

TIPO DI MISURA	PUNTEGGIO
Evento organizzato in luogo facilmente raggiungibile a piedi e con il trasporto pubblico locale (max 1 Km)	1
Messa a disposizione di navette gratuite da poli intermodali	2
Messa a disposizione di navette gratuite elettriche da poli intermodali	3

¹⁶ È escluso l'evento per il quale si chiede il contributo

Criterio 5 attività di plogging o attività di pulizia dei fondali marini, corsi d'acqua e laghi – punteggio: 2

Criterio 6 collaborazione con aziende locali per la fornitura di cibo e bevande provenienti dal territorio regionale (alla rendicontazione)

TIPO DI MISURA	PUNTEGGIO
Fornitura esclusiva di cibo e bevande di provenienza regionale	4
Fornitura esclusiva di cibo di provenienza regionale	3
Fornitura parziale di cibo e bevande di provenienza regionale	1
La fornitura di cibo e bevande con il marchio "io sono FVG"	Punteggio aggiuntivo di 1

Criterio 7 accordi preventivi, stipulati in forma scritta, per la donazione di alimenti inutilizzati ad ONLUS locali oppure a enti o associazioni deputati al recupero e alla protezione degli animali oppure allevamenti locali per la fornitura del cibo avanzato – punteggio: 2 (alla data di svolgimento della manifestazione)

Criterio 8 utilizzo esclusivo di gadget e premi edibili di provenienza regionale, o florovivaistici – punteggio :2

Criterio 9 installazione di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo (ad esempio ballot bin) punteggio: 2

Criterio 10 evento ecosostenibile rivolto esclusivamente a bambini e ragazzi under 18 oppure organizzazione, nell'ambito dell'evento ecosostenibile, di attività o laboratori rivolti esclusivamente a bambini o ragazzi under 18 punteggio: 2¹⁷

Criterio 11 dispensazione esclusiva di bevande alla spina o in bottiglie di vetro con vuoto a rendere punti 2

¹⁷ Parole sostituite da art. 5, c. 1, DPRReg. 13/5/2025, n. 053/Pres. (B.U.R. 28/5/2025, n. 22).